



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI  
IX SEZIONE CIVILE

in persona di:

dott. Eugenio Forgillo	Presidente
dott. Pasquale Cristiano	Consigliere rel.
dott. Domenico De Stefano	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado d'appello iscritta al 2072/2013, ad oggetto inadempimento contrattuale, riservata per la decisione coi termini di cui all'art. 190 cod. proc. civ. alla udienza del 5-11-2019

tra

Comune di Frattaminore (01107670638), in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore, dall'avv. \_\_\_\_\_ presso il cui studio elettivamente domicilia in Frattamaggiore alla

appellante

e

\_\_\_\_\_, rappresentata e difesa, giusta procura conferita su supporto cartaceo trasmessa in copia informatica autenticata con firma digitale, dagli avvocati Giulio Costanzo (CSTGLI71P23F839) e Virginia Di Caterino (DCTVGN77B44F839B), presso il cui studio elettivamente domicilia in Frattamaggiore alla via C. Pezzullo 53

appellata

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI



Con atto di citazione notificato il 11-4-2018 il Comune di Frattaminore ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Nord, in composizione monocratica, 162/2018, pubblicata il 17-1-2018, notificata il 16-3-2018, con la quale, in parziale accoglimento della domanda proposta da \_\_\_\_\_ con citazione notificata il 11-5-2016, ritenuta non dovuta la somma di € 9.343,29, iva inclusa, pretesa dal Comune di Frattaminore, giusta fattura n. 571 del 1-10-2013 e sollecito di pagamento n. 2765 del 24-2-2015, quale conguaglio per l'anno 2011 a titolo di corrispettivo per consumo idrico pari a mc 6969, sono stati parzialmente annullati detta fattura e detto sollecito di pagamento, nonché, in accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata dal Comune, condannata l'attrice al pagamento in favore del primo della somma di € 230.956, iva inclusa, quale conguaglio per l'anno 2012 allo stesso titolo, oltre interessi di cui al decreto legislativo 231/2002 dalla scadenza al soddisfo; rigettata ogni altra domanda ha condannato altresì il primo giudice il Comune convenuto alle spese di lite.

L'appellante ha affidato l'appello a 2 motivi, concludendo, in riforma della impugnata sentenza, per l'accertamento della esattezza del consumo idrico di mc 6969 di cui alla fattura e al sollecito di pagamento annullati, e conseguentemente del dovuto di € 9.343,29, nonché per la condanna della attrice al pagamento della detta somma, oltre interessi e rifusione delle spese del doppio grado.

L'appellata ha eccepito la inammissibilità dell'appello, contestandone la fondatezza anche nel merito e chiedendo il rigetto dell'appello, con il favore delle spese e attribuzione.

All'udienza del 5-11-2020 la Corte ha riservato la causa in decisione all'esito degli adempimenti di cui all'art. 190 cod. proc. civ.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

1) È infondata, si premette, l'eccezione d'inammissibilità dell'appello, rispondendo infatti l'articolazione dell'atto di appello al requisito di specificità secondo la formulazione dell'art. 342 cod. proc. civ. introdotta dall'art. 50, comma 1, del decreto



legge 83 del 2012, conv. con mod. nella legge 134 del 2012, applicabile ai giudizi di appello introdotti dal 11-9-2012.

Non ha omesso l'appellante di indicare le ragioni per cui dovrebbe essere modificata la ricostruzione operata dal giudice di primo grado, nonché di sottoporre ad una critica sufficientemente specifica le argomentazioni a sostegno nella sentenza impugnata, e ciò, anche previa trascrizione dei passi non condivisi, mediante la esposizione dei motivi di dissenso che, giusta le risultanze, specificamente richiamate, della attività di istruzione svolta in primo grado, imporrebbero una diversa decisione. Non occorre, del resto, ai fini della delibazione che qui occupa, "l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata" (Cass. Sezioni Unite 27199/2017; Cass. 13535/2018).

2) Lamenta l'appellante: l'omessa applicazione delle norme del regolamento comunale per la distribuzione dell'acqua potabile in riferimento al capo della impugnata sentenza che ha ritenuto non adempito da parte di esso appellante l'onere probatorio di dimostrare il corretto funzionamento del contatore e la corretta registrazione dei consumi; la omessa valutazione della sottoscrizione della ricevuta della effettuata lettura del consumo; l'errato apprezzamento delle prove fornite dalla attrice in riferimento al capo della impugnata sentenza che ha ritenuto assolto l'onere probatorio a suo carico, oltre la errata valutazione delle allegazioni di controparte.

3) L'appello è infondato.

3.1) Si rammenta che "in tema di contratti di somministrazione, la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità, sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante l'onere di



provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare incremento dei consumi" (Cass. 23699/2016).

Si è precisato (Cass. 19154/2018) che i termini della questione non mutano in considerazione dell'oggetto dell'azione proposta, ovvero l'accertamento negativo del credito, "giacché è noto che in tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo". In definitiva è "il gestore del servizio idrico, in caso di contestazione, a dover fornire in primo luogo la prova del corretto funzionamento dell'impianto, spostandosi poi detto onere – una volta assolto quello del gestore stesso – sull'utente", il quale "può quindi limitarsi, in prima battuta e ove lamenti un non corretto computo dei propri consumi, ad allegare il cattivo funzionamento dell'impianto"; ciò che, nella specie, l'appellata ha puntualmente dedotto sin dall'originario atto introduttivo, evidenziando in particolare la indiscutibile anomalia rappresentata dal corrispettivo richiesto dall'Ente fornitore di € 720,94 per il periodo dal gennaio 2009 al dicembre 2010, € 9.574,25, di cui € 9.343,29 quale conguaglio 2011, per il periodo dal novembre 2011 al dicembre 2012, e € 423,71 per il periodo 2013/2014; non senza evidenziare altresì come mediante 3 ricorsi in autotutela del 22-1-2014, 24-2-2014 e 1-4-2014, tutti disattesi dal Comune, fossero state specificate le ragioni dell'erronea lettura di mc 6969 con richiesta all'Ente di "motivare dettagliatamente le ragioni di tale sproporzionato consumo di acqua".

3.2) Ora, ha esattamente rilevato il primo giudice che "nessun accertamento è stato effettuato dal Comune sul corretto funzionamento del contatore, né alcuna prova è stata effettuata al fine di verificare la corretta registrazione dei consumi idrici"; e ciò,



ad onta del precisato onere probatorio gravante sul somministrante, dal quale questi non è sollevato unicamente per la mancata richiesta da parte dell'utente, giusta l'assunto a fondamento del primo motivo, di verifica ai sensi dell'art. 36 dell'invocato regolamento per la distribuzione dell'acqua potabile (a mente del quale "a richiesta dell'utente l'ufficio provvederà alle opportune verifiche" quanto al regolare funzionamento del contatore).

3.3) Peraltro, si rileva come siano sforniti di prova le allegazioni dell'appellante in punto di "conoscenza e/o conoscibilità del contenuto del regolamento per la distribuzione dell'acqua potabile", ovvero che il regolamento in parola è stato reso pubblico mediante affissione all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi e che copia del regolamento in parola è stato allegato alla missiva – che in realtà non lo menziona – di riscontro al secondo ricorso in autotutela.

3.4) Ad ogni modo, indipendentemente dalla mancata produzione del contratto di fornitura, i termini della controversia non mutano anche qualora si ritenga, sul presupposto che le norme del regolamento comunale, a mente dell'art. 57, sono parte integrante del contratto di concessione, che non richiedono, le stesse, quand'anche esclusa la natura vessatoria dell'art. 36, una specifica approvazione ai sensi dell'art. 1341 cod. civ. perché conosciute e approvate dall'utente all'atto della richiesta della fornitura, la cui disciplina è integrata dalle previsioni regolamentari, senza possibilità di esprimere dissenso in ordine ad aspetti specifici.

Infatti, non v'è chi non scorga la idoneità dei 3 ricorsi in autotutela proposti dalla appellata a compulsare comunque l'intervento del Comune di Frattaminore in funzione dell'assolvimento del precisato onere probatorio a suo carico; e ciò, anche di propria iniziativa, a prescindere dalle previsioni regolamentari, tant'è che lo stesso Comune ha menzionato con missiva del 10-2-2014, la "istruttoria puntuale del servizio idrico" attivata per fornire riscontro al primo ricorso in autotutela del 22-1-2014.

Del resto, neppure ha omesso l'appellata, segnatamente con il ricorso del 24-2-2014, di lamentare la eventualità del malfunzionamento del contatore, né di allegare già al



ricorso 22-1-2014 la “relazione tecnica descrittiva” contenente varie argomentazioni a sostegno della lamentata “esorbitante quantità di acqua” di cui alla lettura del 27-5-2011, oltremodo non in linea con un consumo medio annuo inferiore a 200 mc, oltre che non realizzabile “nemmeno se si tenessero aperti i n. 6 rubinetti e soffioni doccia dell’intero fabbricato nelle ore di esercizio ordinario giornaliero della civile abitazione”; consegue dai rilievi che precedono che la sottoscrizione da parte dell’appellata del documento attestante la lettura del consumo di mc 6969 non è interpretabile, contrariamente all’assunto dell’appellante, quale ammissione della esattezza della stessa.

3.5) Atteso che l’onere probatorio, nei termini precisati dalla giurisprudenza di legittimità, facente capo all’utente è configurabile solo a seguito dell’assolvimento di quello a carico del somministrante, consegue la infondatezza anche del secondo motivo, avente in particolar ad oggetto la pretesa inattendibilità e comunque non utilizzabilità probatoria della cennata “relazione tecnica descrittiva”.

4) Pertanto, va rigettato l’appello e per l’effetto confermata l’impugnata sentenza, le cui residue statuizioni non sono state attinte da impugnazione.

5) Segue alla soccombenza la condanna dell’appellante alla rifusione delle spese del grado, liquidate in dispositivo ai sensi del d.m. 77/2014, come modificato dal d.m. 37/2018, avuto riguardo ai valori minimi in considerazione della non complessità delle questioni affrontate, con attribuzione al richiedente difensore antistatario.

6) Occorre dare atto della sussistenza dei presupposti di cui al comma 1 quater dell’art. 13 del d.p.r. 115/2002, inserito dall’art. 1 comma 17 della legge 228/2012, a mente del quale “quando l’impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l’ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis”,



disposizione, giusta il successivo comma 18, applicabile “ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore”, ovvero – attesa la entrata in vigore della cennata novella dal 1-1-2013 – dal 31 gennaio 2013.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal Comune di Frattaminore avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Nord, in composizione monocratica, 162/2018, pubblicata il 17-1-2018, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattese, così provvede: rigetta l'appello e per l'effetto conferma l'impugnata sentenza; condanna l'appellante alla rifusione delle spese del grado, liquidate in € 2.500,00 per compenso professionale, oltre iva, ca e rimborso forfetario, con attribuzione; dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al comma 1 quater dell'art. 13 del d.p.r. 115/2002, inserito dall'art. 1 comma 17 della legge 228/2012.

Napoli 12-2-2020

Il Consigliere rel.

Il Presidente

